

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania**

COM(90) 244 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990)

(90/C/ 187/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Repubblica unita di Tanzania hanno negoziato e siglato un accordo sulla pesca che prevede possibilità di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Tanzania;

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

*Articolo 3*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**PROGETTO**

**Di accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

qui di seguito denominata «Comunità» e

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

qui di seguito denominata «Tanzania»,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione ACP-CEE, nonché le relazioni di proficua collaborazione tra la Comunità e la Tanzania;

CONSIDERANDO la volontà della Tanzania di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione;

RICORDANDO che la Comunità e la Tanzania hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a detta convenzione, la Tanzania ha istituito una zona economica esclusiva fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste sulla quale esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse presenti in tale zona, conformemente ai principi del diritto internazionale;

DESIDEROSI di sviluppare e rafforzare una cooperazione di interesse reciproco nel settore della pesca;

RISOLUTI ad improntare le proprie relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto degli interessi reciproci nel settore della pesca marittima;

DESIDEROSI di stabilire le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività di interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

Il presente accordo definisce i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nella acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità o la giurisdizione della Tanzania, qui di seguito denominate «zona di pesca della Tanzania», conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale.

#### *Articolo 2*

1. La Tanzania autorizza i pescherecci della Comunità a pescare nella zona di pesca della Tanzania, conformemente al presente accordo.
2. Tali attività di pesca sono soggette alle leggi della Tanzania.

#### *Articolo 3*

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci della Comunità rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi che disciplinano la pesca nella zona di pesca della Tanzania conformi alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Le autorità tanzaniane notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle leggi suddette.

#### *Articolo 4*

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Tanzania in virtù del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca valida.
2. Le licenze sono rilasciate dalle autorità tanzaniane entro i limiti stabiliti dal protocollo.
3. Il rilascio di una licenza da parte delle autorità tanzaniane, su richiesta della Comunità, è subordinato al pagamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

4. Le formalità per la richiesta della licenza, il periodo di validità della medesima, l'importo del canone, le modalità di pagamento e le zone di pesca autorizzate figurano nell'allegato.

5. Una licenza viene rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile.

#### *Articolo 5*

Le parti si impegnano a coordinare le proprie azioni, direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell'Oceano indiano, soprattutto per quanto riguarda le specie altamente migratrici, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

#### *Articolo 6*

I pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca della Tanzania in virtù del presente accordo sono tenuti a trasmettere alle autorità tanzaniane le dichiarazioni di cattura e le altre informazioni pertinenti conformemente alle disposizioni dell'allegato.

#### *Articolo 7*

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa alla Tanzania un contributo finanziario, conformemente alle disposizioni del protocollo, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Tanzania può beneficiare nel quadro della convenzione ACP-CEE.

#### *Articolo 8*

1. Salvo restando l'esercizio da parte della Tanzania della sua sovranità o giurisdizione sulla zona di pesca della Tanzania, le parti convengono di istituire una commissione mista per controllare l'attuazione, l'interpretazione e il corretto funzionamento del presente accordo.
2. La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Le parti si consultano con almeno trenta giorni di anticipo in merito alla data e all'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista.
3. Le parti procedono a consultazioni qualora sorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

*Articolo 9*

1. Se le autorità tanzaniene decidono, a seguito dell'evoluzione delle riserve ittiche, di prendere misure di conservazione che incidano sull'attività dei pescherecci della Comunità, le parti procederanno a consultazioni al fine di adeguare l'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo.

2. Queste consultazioni si basano sul principio secondo cui ogni riduzione consistente dei diritti di pesca previsti dal protocollo implica una riduzione equivalente della compensazione finanziaria che la Comunità deve versare.

3. Le misure di conservazione prese dalle autorità tanzaniene devono essere fondate su criteri oggettivi e scientifici ed applicarsi allo stesso modo ai pescherecci della Comunità ed a quelli degli altri paesi terzi, fatti salvi eventuali accordi speciali tra paesi in via di sviluppo nella stessa area geografica, ivi compresi gli accordi reciproci in materia di pesca.

*Articolo 10*

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

*Articolo 11*

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e al territorio della Repubblica unita di Tanzania.

*Articolo 12*

L'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento all'accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

*Articolo 13*

1. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Qualora una parte contraente notifichi la denuncia dell'accordo, le parti contraenti avviano negoziati. Prima della fine del periodo di validità del protocollo le parti contraenti avviano negoziati per definire di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato o al protocollo. Esse possono inoltre avviare negoziati di comune accordo in qualunque altro momento.

*Articolo 14*

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui viene firmato.

---

*ALLEGATO***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA TANZANIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ:****1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta al ministro tanzaniense responsabile in materia di pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania, una domanda di licenza, redatta dall'armatore, per ciascun peschereccio che intenda pescare a norma del presente accordo, almeno trenta giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata da una prova documentaria del pagamento del canone di licenza dovuto. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalla Tanzania, il cui modello figura nell'appendice.
- b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, una licenza per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità avente le stesse caratteristiche. In quest'ultimo caso per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone.
- c) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania ritira le licenze dalle autorità tanzaniense quindici giorni lavorativi dopo la presentazione delle domande.
- d) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo del peschereccio.
- e) Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità tanzaniense comunicano le modalità di pagamento del canone della licenza e in particolare le informazioni relative al conto bancario e alla moneta da utilizzare.
- f) Nel canone della licenza sono incluse tutte le tasse nazionali e locali, eccetto le spese per prestazioni di servizi.

## 2. Validità delle licenze e disposizioni per il pagamento

- a) Le licenze sono valide per un anno e sono rinnovabili.
- b) I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata catturata nella zona di pesca della Tanzania. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alla Tanzania di una somma forfettaria annua di 1 000 ecu per tonniere a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 50 t di tonno all'anno catturate nella zona di pesca della Tanzania, e di una somma forfettaria annua di 200 ecu per peschereccio a palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per 10 t all'anno di tonno e di altre specie migratrici catturate nella zona di pesca della Tanzania.

La Commissione delle Comunità europee effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per ciascun peschereccio in una determinata campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori, confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica del volume delle catture (ORSTOM e istituto oceanografico spagnolo). Ogni pagamento supplementare dovuto è effettuato dagli armatori entro trenta giorni sul conto indicato dalle autorità tanzaniane.

Qualora l'importo della somma dovuta per le operazioni effettive di pesca non sia pari al pagamento anticipato l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

## 3. Osservatori

- a) Su richiesta delle autorità tanzaniane, i pescherecci imbarcano un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nella zona di pesca della Tanzania. L'osservatore fruitrice di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti.

La retribuzione e i contributi assicurativi dell'osservatore sono a carico delle autorità tanzaniane. Se un peschereccio con a bordo un osservatore tanzaniano lascia la zona di pesca della Tanzania, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima in Tanzania, a spese dell'armatore.

- b) Le autorità tanzaniane possono chiedere ai pescherecci di imbarcare un biologo alle stesse condizioni di cui sopra. Non si può chiedere ad un peschereccio di imbarcare contemporaneamente un osservatore e un biologo.

## 4. Comunicazioni radio

Durante il periodo di pesca nella zona di pesca della Tanzania i pescherecci comunicano ogni tre giorni la loro posizione e le catture effettuate. I pescherecci comunicano la loro posizione e il volume delle catture conservate a bordo anche quando entrano ed escono dalla zona di pesca della Tanzania. L'indicativo di chiamata, la frequenza e le ore di funzionamento della stazione radio figurano in un allegato alla licenza.

## 5. Zone di pesca

I pescherecci della Comunità hanno accesso a tutta la zona di pesca della Tanzania.

## 6. Divieto di detenzione di armi da fuoco

Su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca della Tanzania è vietata la detenzione di armi da fuoco, comprese quelle destinate all'autodifesa.

## 7. Proprietà delle specie rare

Tutti gli esemplari di specie marine la cui conservazione è giustificata in ragione della loro rarità o a fini di ricerca biologica e che vengono catturati da un peschereccio comunitario che opera nella zona di pesca della Tanzania sono di proprietà delle autorità tanzaniane e debbono essere consegnati franco di ogni spesa ad un porto tanzaniano al più presto e nelle migliori condizioni possibili.

## 8. Infrazioni

- a) Le infrazioni vengono punite conformemente al diritto tanzaniano.
- b) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania viene informata entro 48 ore di qualunque infrazione commessa da un peschereccio in possesso di una licenza valida concessa in virtù del presente accordo e riceve una breve relazione sulle circostanze dell'infrazione di cui trattasi.

## 9. Ispezione

I pescherecci autorizzano l'accesso a bordo ai funzionari tanzaniani incaricati delle operazioni d'ispezione e di controllo e li agevolano nell'espletamento delle loro funzioni.

*Appendice***DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO NELLA ZONA DI PESCA DELLA TANZANIA****PARTE A**

Nome dell'armatore: .....

Indirizzo dell'armatore: .....

.....

Indirizzo d'ufficio dell'armatore: .....

.....

**PARTE B****Sezione da compilare per ciascun peschereccio**

1. Periodo di validità: .....

2. Nome del peschereccio: .....

3. Anno di costruzione: .....

4. Stato di bandiera originario: .....

5. Stato di bandiera attuale: .....

6. Anno di acquisto: .....

7. Porto e numero di immatricolazione: .....

8. Tipo di pesca: .....

9. Stazza lorda di registro (TSL): .....

10. Indicativo di chiamata: .....

11. Lunghezza fuoritutto (m): .....

12. Prua (m): .....

13. Altezza (m): .....

14. Materiale di costruzione dello scafo: .....

15. Potenza motrice (potenza al freno): .....

16. Velocità (nodi): .....

17. Capacità di cabina: .....

18. Capacità dei serbatoi carburante (m<sup>3</sup>): .....

19. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato: .....

20. Colore dello scafo: .....

21. Colore della sovrastruttura: .....

22. Impianti di comunicazione installati a bordo: . . . . .

| Tipo | Marca | Modello | Potenza<br>(in Watt) | Anno<br>di costruzione | Frequenze |              |
|------|-------|---------|----------------------|------------------------|-----------|--------------|
|      |       |         |                      |                        | Ricezione | Trasmissione |
|      |       |         |                      |                        |           |              |
|      |       |         |                      |                        |           |              |
|      |       |         |                      |                        |           |              |
|      |       |         |                      |                        |           |              |
|      |       |         |                      |                        |           |              |

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

| Tipo | Marca | Modello |
|------|-------|---------|
|      |       |         |
|      |       |         |
|      |       |         |

Le domande iniziali debbono essere corredate di due fotografie a colori del peschereccio (di profilo).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: ..... Firma: .....

\_\_\_\_\_

## PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania

*Articolo 1*

1. Conformemente all'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

tonniere oceaniche a circuizione: licenze per 46 pescherecci

pescherecci a palangari di superficie per la pesca del tonno e di altre specie migratrici: licenze per 8 pescherecci.

2. Inoltre, nella prima riunione o in una riunione successiva della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo si prenderà in considerazione la concessione di possibilità di pesca per le specie demersali e per i crostacei alle condizioni che dovranno essere stabilite dalla commissione stessa, insieme alla corrispondente compensazione finanziaria da parte della Comunità.

*Articolo 2*

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato per la durata del presente protocollo a 1 050 000 ecu da versare in tre quote annue di pari importo.

2. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1 fino ad un volume di catture nella zona di pesca della Tanzania di 7 000 t annue di tonno e di altre specie migratrici. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca della Tanzania supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 ecu per ogni tonnellata supplementare.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza della Tanzania.

4. La compensazione finanziaria è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dalla Tanzania.

*Articolo 3*

1. Per tutto il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità versa inoltre un contributo di 430 000 ecu per il finanzia-

mento di programmi scientifici e tecnici (comprese le attrezzature, l'infrastruttura, ecc.) intesi a migliorare la conoscenza delle risorse ittiche della zona di pesca della Tanzania e a permettere l'acquisto e la manutenzione degli impianti destinati a migliorare la struttura amministrativa della pesca in Tanzania. Fino a 130 000 ecu della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta della autorità tanzaniane, per coprire il contributo della Tanzania ad organizzazioni internazionali responsabili della gestione e/o della ricerca in materia di pesca nell'Oceano indiano.

2. Le autorità tanzaniane competenti trasmettono alla Commissione una relazione succinta sull'impiego di tali fondi.

3. Il contributo della Comunità ai programmi scientifici e tecnici è versato su un conto indicato ogni volta dalle autorità tanzaniane.

*Articolo 4*

Le due parti convengono che il miglioramento delle capacità e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevola l'accesso dei cittadini tanzaniani negli istituti degli Stati membri o degli Stati con i quali ha concluso accordi di cooperazione e mette a disposizione una somma di 200 000 ecu per borse di studio o di formazione pratica della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Fino a 50 000 ecu della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità tanzaniane, per coprire le spese di partecipazione a convegni internazionali sulla pesca.

*Articolo 5*

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.